



**LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ DI
SPERIMENTAZIONE IVC NELL'AMBITO DELLE WORK
EXPERIENCE "NEXT GENERATION WE"**

Sommario

Premessa	3
Definizioni	3
1. L'erogazione dei servizi di IVC nell'ambito di sperimentazione nei progetti Work Experience - DGR n. 1321/2022	6
1.1 Requisiti minimi per i Soggetti Titolati	6
1.1.1 Requisiti relativi a spazi ed attrezzature	6
1.1.2 Requisiti relativi al personale	6
1.1.3 Requisiti relativi alla gestione e all'archiviazione delle certificazioni rilasciate	7
1.2 Attivazione del ruolo di Soggetto Titolare	7
1.3 L'erogazione dei servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione	8
1.3.1 Fase di accoglienza	8
1.3.2 Servizio di Individuazione	8
1.3.3 Servizio di Validazione	9
1.3.4 Servizio di Certificazione delle competenze	9
1.4 La produzione e messa in disponibilità degli attestati.	10
2. Il monitoraggio del Progetto di sperimentazione	11
3. Connessione processo attuativo Work experience e sperimentazione IVC	11

Premessa

Il documento definisce, in coerenza con quanto previsto dalla DGR n. 627/2022 “Quadro di riferimento ed indirizzi per l’attuazione del Sistema Regionale delle Competenze” e con il DDR n. 161/2023 “Elementi costitutivi dei dispositivi IVC della Regione del Veneto”, le modalità operative per l’erogazione dei servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze (IVC) nel quadro della sperimentazione prevista nei progetti riferiti a profili del SEP Servizi Turistici (n. 23) di cui alla DGR n. 1321/2022 Next Generation WE.

Sono riportate le indicazioni operative ed i requisiti minimi di esecuzione che caratterizzano l’erogazione dei servizi di IVC nel quadro di tali progetti, finalizzati alla sperimentazione dei dispositivi a seguito della realizzazione di interventi di Work Experience.

Definizioni

Apprendimento formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o di un diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.

Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni: dispositivo classificatorio e informativo, a supporto del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, realizzato sulla base delle sequenze descrittive dei settori economico-professionali, anche ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013 e parte integrante dei sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Attestazione di parte prima: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite.

Attestazione di parte seconda: attestazione rilasciata su responsabilità dell’ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all’ente titolare ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Attestazione di parte terza: attestazione rilasciata su responsabilità dell’ente pubblico titolare, con il supporto dell’ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Le certificazioni e i titoli di studio rilasciati dagli enti pubblici titolari, anche per il tramite dei rispettivi enti titolati, costituiscono attestazione di parte terza.

Classificazione dei settori economico-professionali: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT, relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle Professioni), consente di aggregare in settori l’insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro. I settori economico-professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: processi di lavoro, aree di attività, attività, risultati attesi e schede di caso.

Competenza: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.

Competenza certificabile: competenza riferita ad una qualificazione rientrante in un repertorio riconosciuto da un ente pubblico titolare ricompreso nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16

gennaio 2013, n. 13. Ai fini dell'interoperabilità tra gli enti pubblici titolari e della portabilità, le competenze validate o certificate sono valutate ed eventualmente riconosciute come credito anche da parte di enti pubblici titolari diversi da quelli che le hanno attestate, secondo i rispettivi ordinamenti e le norme vigenti.

Ente pubblico titolare: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

- 1) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
- 2) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;
- 3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;
- 4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto.

Ente titolato: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità dei rispettivi enti pubblici titolari.

Procedura di certificazione delle competenze: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6 del citato decreto. La procedura è finalizzata al rilascio di Certificato attestante le competenze acquisite dalla persona. La procedura di certificazione si realizza sia a seguito di un processo di individuazione e validazione, sia in esito ad un percorso di apprendimento formale. Il Certificato costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.

Processo di individuazione e validazione delle competenze: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6 del citato decreto.

Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali: parte costitutiva del Repertorio nazionale afferente le qualificazioni regionali quale riferimento unitario per la correlazione delle stesse e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l'individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea. È organizzato sulla base della classificazione dei settori economico-professionali e rappresenta riferimento per i repertori delle qualificazioni regionali, approvati e pubblicati da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano e rispondenti agli standard minimi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.

Quadro Nazionale delle Qualificazioni: dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 con

la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei. Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni ha altresì l'obiettivo di coordinare e rafforzare i diversi sistemi che concorrono all'offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

Qualificazione: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente titolato nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Referenziazione: il processo istituzionale e tecnico che associa le qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze a uno degli otto livelli del Quadro nazionale delle qualificazioni. La referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro nazionale delle qualificazioni garantisce la referenziazione delle stesse al Quadro Europeo delle Qualifiche.

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali: quadro di riferimento unitario, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, per la certificazione delle competenze che avviene attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti in chiave europea. È costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali.

1. L'erogazione dei servizi di IVC nell'ambito di sperimentazione nei progetti Work Experience - DGR n. 1321/2022

Nell'ambito della DGR n. 1321/2022 Next Generation WE è stata prevista la possibilità di attivare una sperimentazione dei dispositivi di IVC nel quadro degli interventi orientati allo sviluppo di standard professionali afferenti al SEP Servizi Turistici del Repertorio Regionale degli Standard Professionali.

La sperimentazione prevede l'attivazione dei servizi di IVC ai fini del rilascio di attestazioni di singole competenze (**max 3**) tramite **Colloquio tecnico**.

In coerenza con quanto delineato dalla DGR n. 627/2022 e dal DDR n. 161/2022 in relazione ai dispositivi costitutivi il Sistema IVC Veneto, sono di seguito riportate le indicazioni operative per l'erogazione dei servizi di IVC nell'ambito di tale sperimentazione, con particolare riferimento a:

- requisiti dei soggetti titolati e procedura di titolazione;
- modalità operative per l'erogazione dei servizi nell'ambito del contesto di sperimentazione.

1.1 Requisiti minimi per i Soggetti Titolati

I requisiti minimi di seguito specificati fanno riferimento a quanto dichiarato dagli enti interessati nel modello Allegato A al DDR n. 631 del 15/06/2023.

1.1.1 Requisiti relativi a spazi ed attrezzature

I servizi sono erogati in idonei spazi fisici e web.

Gli spazi fisici dedicati, anche in via non esclusiva, ai servizi erogati dai Soggetti Titolati nell'ambito dei progetti di cui alla DGR n.1321/2022 devono essere in regola con la normativa in materia di sicurezza ed agibilità dei locali, e con i requisiti strutturali di accreditamento, ove rilevanti.

Gli spazi devono essere attrezzati con dispositivi adeguati allo svolgimento delle diverse attività ed accertamenti. Laddove le attrezzature necessarie non siano in disponibilità del Soggetto Titolato possono essere utilizzate, sulla base di specifici accordi, quelli di altri soggetti con caratteristiche adeguate.

Gli spazi web sono finalizzati a facilitare lo svolgimento delle attività necessarie all'erogazione dei servizi e a rendere disponibili per i destinatari la documentazione e le attestazioni prodotte. Essi pertanto devono essere identificabili come dedicati all'erogazione dei servizi IVC, facilmente accessibili e dotati di funzionalità adeguate all'erogazione dei servizi.

1.1.2 Requisiti relativi al personale

Il personale afferente al Soggetto Titolato che opera nell'ambito dell'erogazione dei diversi servizi di IVC deve essere in possesso dei requisiti minimi previsti dalla Dgr 627/2022. Più specificamente, nell'ambito dei progetti di riferimento, tali requisiti vengono declinati come di seguito indicato.

Il servizio di Individuazione è svolto da operatori impegnati nella funzione di *Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze*, in possesso dei seguenti requisiti:

- qualifica/titolo di studio di V livello EQF
- esperienze di lavoro, maturate nell'ambito dei servizi al lavoro e/o della formazione/ orientamento di almeno 3 anni nelle seguenti attività:
 - a) ricostruire le esperienze;
 - b) pre-codificare le competenze.

Il servizio di Validazione e il servizio di Certificazione sono svolti da operatori impegnati nella funzione di *Pianificazione e realizzazione delle attività valutative* e da operatori impegnati nella funzione di *Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale*.

Si prevede infatti che nel servizio di Validazione gli operatori impegnati nella funzione di *Pianificazione e realizzazione delle attività valutative* possano avvalersi, ove lo ritengano necessario a qualificare gli accertamenti, di operatori impegnati nella funzione di *Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale*. Tale scelta è coerente con gli spazi di intervento previsti dalla DGR n. 627/2022 in relazione alle possibilità di integrazione degli elementi essenziali relativi ai dispositivi da essa definiti nei diversi contesti attuativi del Sistema IVC Veneto.

Gli operatori impegnati nella funzione di *Pianificazione e realizzazione delle attività valutative* devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- qualifica/titolo di studio di V livello EQF;
- esperienze di lavoro, maturate nell'ambito dei servizi al lavoro e/o della formazione/ orientamento di almeno 3 anni in almeno 2 delle seguenti attività:
 - a) informazione e accoglienza del candidato;
 - b) verifica dei requisiti di accesso;
 - c) identificazione dei fabbisogni formativi e/o di servizi al lavoro.

Gli operatori impegnati nella funzione di *Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale* devono possedere:

- esperienze di lavoro di almeno 5 anni negli ultimi 7 nel processo lavorativo o nel coordinamento del processo lavorativo riferibile al profilo a cui afferiscono le competenze oggetto di accertamento.

Gli operatori impegnati nella funzione di *Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze* e gli operatori impegnati nella funzione di *Pianificazione e realizzazione delle attività valutative* devono avere un rapporto di collaborazione stabile con il Soggetto Titolato (in linea con quanto definito dalla normativa in base di accreditamento). Tutti gli operatori individuati dai Soggetti Titolati saranno coinvolti in specifiche attività informative – formative.

1.1.3 Requisiti relativi alla gestione e all'archiviazione delle certificazioni rilasciate

Le informazioni raccolte e prodotte nell'ambito dell'erogazione dei servizi del Sistema IVC Veneto sono tracciate ed archiviate a cura del Soggetto Titolato e sono da quest'ultimo rese disponibili per l'inserimento in appositi dispositivi regionali di raccordo con la dorsale informativa unica nazionale di cui al DI del 5 gennaio 2021 ed alla L. n. 92/2012 .

1.2 Attivazione del ruolo di Soggetto Titolato

L'attivazione del ruolo di Soggetto Titolato per i soggetti coinvolti nella sperimentazione è propedeutica all'erogazione dei servizi del Sistema IVC Veneto. L'attivazione prevede un'interlocuzione formale tra Regione Veneto – Direzione Lavoro e ciascun soggetto.

L'interlocuzione viene avviata dalla Regione Veneto – Direzione Lavoro attraverso la richiesta, ai soggetti che hanno aderito alla sperimentazione, di dichiarare il loro interesse a svolgere in essa il ruolo di titolato. Con tale comunicazione i soggetti vengono invitati a trasmettere la documentazione e le informazioni inerenti ai requisiti e agli impegni richiesti per lo svolgimento del ruolo.

La documentazione formale richiesta sarà definita, in ottica di semplificazione, in modo da tener conto e valorizzare le caratteristiche specifiche riconosciute di ciascun soggetto, in particolare in termini di attività istituzionale svolta e/o di possesso di accreditamenti regionali per lo svolgimento di servizi per il lavoro e/o per la formazione/ orientamento.

In esito alle verifiche che la Regione Veneto – Direzione Lavoro condurrà sulle informazioni e i documenti trasmessi dai soggetti sarà ad essi riconosciuto formalmente il ruolo di Soggetti Titolati per l'erogazione dei servizi di IVC nell'ambito della sperimentazione.

1.3 L'erogazione dei servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione

Sono di seguito delineati gli aspetti essenziali delle attività previste nell'ambito dei diversi servizi di accertamento e della fase di Accoglienza.

Ulteriori declinazioni operative (procedure, strumenti, criteri, ...) costituiranno oggetto di materiali ed attività che saranno realizzate a supporto dei soggetti e delle funzioni coinvolte nella sperimentazione.

1.3.1 Fase di accoglienza

Preliminarmente all'avvio dell'erogazione dei servizi IVC è prevista l'attivazione di una fase di Accoglienza finalizzata a fornire informazioni utili a favorire la consapevolezza, da parte delle persone potenzialmente interessate, dei contenuti e degli esiti dei diversi servizi disponibili e ad acquisire la domanda da parte di coloro che risultano interessati e in possesso dei requisiti previsti.

Le informazioni sono fornite da personale del Soggetto Titolare e/o dagli operatori che svolgono le funzioni previste dal Sistema IVC Veneto con le modalità ritenute più opportune:

- ✓ in forma scritta od orale;
- ✓ attraverso incontri individuali o di gruppo;
- ✓ supportate da materiale informativo ad hoc sul servizio;
- ✓ in presenza o attraverso l'utilizzo di piattaforme web.

Le attività e le modalità prescelte devono consentire alle persone di orientarsi e scegliere consapevolmente l'eventuale partecipazione al servizio, sulla base di informazioni puntuali relative agli impegni richiesti nell'ambito delle diverse attività, al tipo di supporto disponibile ed alle tempistiche previste per lo sviluppo del processo nel suo complesso e dei singoli servizi costitutivi.

Le persone interessate ad accedere ai servizi sottoscrivono un apposito *documento di adesione*. È possibile inoltre, se di interesse per il Soggetto Titolare, raccogliere e registrare anche l'esplicitazione della non volontà di aderire ai servizi.

1.3.2 Servizio di Individuazione

Il servizio di Individuazione è finalizzato a raccogliere, analizzare, sistematizzare e documentare le esperienze relative alle conoscenze ed abilità, acquisite nell'ambito dell'intervento di Work Experience e corrispondenti alla/e competenza/e di riferimento che costituirà oggetto di certificazione.

Le evidenze a supporto della realizzazione di tali esperienze vengono raccolte in un Dossier (secondo un format predisposto dall'Amministrazione regionale) ed organizzate in modo da documentare le abilità e conoscenze riferite alla/e competenza/e acquisita/e nell'ambito dell'intervento.

Le attività che caratterizzano questo servizio sono svolte dagli operatori impegnati nella funzione di *Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze*.

L'operatore raccoglie, al termine del percorso complessivo ed in particolare delle attività di Valutazione degli apprendimenti, le evidenze con le quali comporre il Dossier e che riguardano:

- ✓ gli esiti delle **verifiche sommative**, realizzate durante il percorso formativo e in cui siano state valutate conoscenze e abilità riferite alla/e competenza/e di riferimento;
- ✓ la documentazione inerente la **valutazione delle attività di tirocinio** nella misura in cui attiene a conoscenze e abilità riferite alla/e competenza/e di riferimento.

Il servizio si conclude con la redazione, da parte dell'operatore, sulla base dei contenuti del Dossier delle evidenze, del *Documento di trasparenza*, nel quale sono indicate le competenze che appaiono sostenute dalle evidenze raccolte.

L'esito del servizio di Individuazione determina la possibilità di accesso ai successivi accertamenti nell'ambito del servizio di Validazione. Nel quadro della sperimentazione, la costruzione di un Dossier delle evidenze e la conseguente redazione di un Documento di trasparenza in grado di sostenere l'acquisizione di almeno una conoscenza/abilità della competenza di riferimento costituisce condizione per l'accesso alla Validazione, nella quale Dossier e Documento di trasparenza sono oggetto di valutazione.

1.3.3 Servizio di Validazione

Il servizio di Validazione è finalizzato ad attestare, attraverso la valutazione delle evidenze che la persona ha prodotto, il possesso delle conoscenze e abilità costitutive la/e competenza/e di riferimento.

Le attività sono svolte da operatori impegnati nella funzione di *Pianificazione e realizzazione delle attività valutative* che possono, nel caso lo ritengano opportuno – necessario a qualificare l'attività di accertamento, avvalersi del contributo di operatori che svolgono la funzione di *Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale*.

Le evidenze vengono valutate attraverso un processo che prevede:

- ✓ analisi delle evidenze prodotte nell'ambito del Dossier in relazione alla/e competenza/e di riferimento, realizzata secondo i criteri di: coerenza, consistenza e correttezza;
- ✓ formulazione della valutazione mediante l'apposito strumento Documento di valutazione delle evidenze, messo a disposizione dall'Amministrazione regionale e rilascio del Documento di validazione;
- ✓ informazione alla persona e rilascio, su richiesta, del Documento di validazione.

L'esito del servizio di Validazione determina la possibilità di accesso al servizio di Certificazione della/e competenza/e di riferimento.

Ai fini del conseguimento della validazione di una competenza e quindi dell'accesso alla sua Certificazione di norma è necessario che tutte le abilità e conoscenze costitutive della stessa siano "coperte" dalle evidenze.

Tuttavia è possibile, per gli operatori che svolgono la Validazione, agire in deroga a questo criterio nel caso ritengano che, complessivamente, le evidenze prodotte siano sufficienti a testimoniare la capacità acquisita dalla persona di sviluppare il Risultato atteso di riferimento della competenza.

1.3.4 Servizio di Certificazione delle competenze

Il servizio di Certificazione è finalizzato ad accertare il possesso delle abilità e conoscenze corrispondenti alla/e competenza/e di riferimento.

Il servizio si realizza mediante:

- ✓ l'attivazione di un Organismo collegiale di valutazione, costituito da un operatore impegnato nella funzione di *Pianificazione e realizzazione delle attività valutative* e da un operatore impegnato nella *Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale*;

Almeno uno degli operatori coinvolti, nel rispetto del principio di terzietà, non deve essere stato coinvolto nell'erogazione dei servizi di Individuazione e Validazione e/o nell'erogazione delle altre attività previste dall'intervento complessivo di Work Experience in relazione agli stessi utenti.

All'atto di insediamento e comunque prima dell'avvio degli accertamenti, i componenti l'Organismo dichiarano l'assenza di cause di incompatibilità. Tale dichiarazione costituisce documento obbligatorio per il corretto svolgimento del Colloquio e viene come tale archiviato dal soggetto titolato;

- ✓ la progettazione e la realizzazione, a partire dall'analisi delle evidenze prodotte nel Dossier, di un Colloquio tecnico volto all'esplorazione delle esperienze sviluppate nella Work Experience, attraverso domande sulle attività svolte e sulla/e competenza/e esercitata/e nell'ambito di tali esperienze.

Le domande funzionali a valutare il possesso delle abilità e conoscenze della/e competenza/e oggetto di verifica possono essere integrate da una prova che si può realizzare mediante analisi di caso o eventualmente brevi simulazioni.

La progettazione del Colloquio tecnico e dell'eventuale prova integrativa deve comprendere: oggetto, modalità di svolgimento (calendario, durate, materiali e strumenti necessari), criteri di valutazione e soglie di padronanza.

L'operato dell'Organismo collegiale di valutazione, le decisioni assunte e le motivazioni a supporto sono registrate in uno specifico verbale, a cui sono allegati i materiali utilizzati per la progettazione e realizzazione degli accertamenti e che viene sottoscritto da entrambi i membri dell'Organismo collegiale di valutazione.

In caso di disaccordo prevale la valutazione dell'operatore che svolge la funzione di *Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale*.

La valutazione viene formalizzata nell'apposito Documento di Valutazione delle competenze e determina la possibilità o meno di rilasciare il Certificato di competenza/e.

1.4 La produzione e messa in disponibilità degli attestati.

I servizi di IVC erogati nell'ambito del Progetto di sperimentazione prevedono il rilascio di specifiche attestazioni, caratterizzate da diversa titolarità della responsabilità rispetto alle informazioni riportate.

Il Documento di trasparenza costituisce l'output del servizio di Individuazione.

Costituisce attestazione di parte prima, viene firmato sia dall'operatore che lo redige e che è garante del processo e delle procedure adottate, che dalla persona, che è responsabile della validità delle informazioni in esso contenute.

Il Documento di validazione costituisce l'output del servizio di Validazione.

Costituisce attestazione di parte seconda, rilasciata su responsabilità del Soggetto Titolato, nel quadro delle regolamentazioni previste dall'Amministrazione regionale.

Documento di trasparenza e Documento di validazione vengono redatti dal Soggetto Titolato sulla base del format e delle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale e resi disponibili agli utenti su richiesta.

Il Certificato di competenza costituisce l'output del servizio di Certificazione delle competenze realizzato mediante Colloquio tecnico.

Costituisce attestazione di parte terza, rilasciata su responsabilità dell'Amministrazione regionale con il supporto del Soggetto Titolato.

Il Certificato viene redatto dal Soggetto Titolato sulla base del format e delle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale e viene inviato all'Ufficio competente della Direzione Lavoro che ne verifica la completezza e coerenza.

I Certificati positivamente verificati vengono firmati dall'Amministrazione regionale e resi disponibili agli utenti da parte del Soggetto Titolato.

2. Il monitoraggio del Progetto di sperimentazione

La sperimentazione costituirà oggetto di specifico monitoraggio al fine di verificare l'adeguatezza e la rispondenza delle soluzioni operative individuate e la loro estendibilità all'intero Sistema IVC Veneto.

Il monitoraggio sarà effettuato attraverso la realizzazione di momenti di verifica, confronto ed approfondimento in relazione agli esiti riscontrati.

Tra i focus di attenzione in particolare:

- analisi dell'efficacia degli strumenti di supporto predisposti e delle eventuali problematiche connesse al loro uso
- approfondimenti sull'applicazione delle griglie di valutazione (criteri di valutazione e soglie di padronanza) e dei criteri e delle modalità di somministrazione delle eventuali prove integrative.

3. Connessione processo attuativo Work experience e sperimentazione IVC

Mettere in atto i servizi di IVC nell'ambito delle WE (SEP Servizi turistici) significa contemporaneamente:

- finalità, criteri e procedure dei servizi di IVC, così come delineati nel quadro della Dgr 627/2022;
- finalità e attività previste nell'ambito delle Work Experience, compresi i criteri per il loro riconoscimento/valorizzazione, così come delineati nell'Avviso di cui alla Dgr 1321/22.

Di seguito vengono esplicitate le modalità operative con cui deve essere erogato l'intervento di Sperimentazione IVC.

La Dgr 1321/22 consentiva, a discrezione del Soggetto Titolato, di stabilire la durata di tale intervento fissando un tetto massimo di 8 ore.

Le indicazioni a seguire tengono conto di questo massimale, mentre per i progetti in cui è prevista una durata inferiore viene data facoltà al Soggetto titolato di quantificare la durata delle fasi secondo le ore a disposizione nel progetto per l'intervento, escluse le ore obbligatorie per il colloquio tecnico.

Accoglienza (par. 1.3.1): ha una durata massima di 1 ora e può essere svolta, obbligatoriamente in presenza del candidato, in qualsiasi fase di erogazione del progetto di WE.

Individuazione (par 1.3.2): ha una durata massima di 1 ora e deve essere svolta al termine di tutte le attività di progetto, anche in modalità di back office.

Validazione (par 1.3.3): ha una durata massima di 2 ore e deve essere svolta al termine di tutte le attività di progetto, esclusivamente in modalità di back office.

Certificazione (par. 1.3.4): ha una durata obbligatoria di 2 ore e deve essere svolta tramite colloquio tecnico, obbligatoriamente in presenza del candidato, al termine di tutte le attività di progetto e dopo le altre fasi della Sperimentazione IVC.

Data la natura complessa e articolata del Colloquio tecnico, che sonda in maniera puntuale conoscenze e abilità acquisite dal candidato, viene data facoltà al Soggetto Titolato di destinare massimo 2 ore, in modalità back office, alla preparazione del colloquio.

Per quanto riguarda le attività svolte in modalità di back office sarà necessario:

- caricare il calendario delle ore su A39;
- produrre un timesheet che verrà caricato su SIU in fase di rendicontazione.

Non sarà necessario compilare il ROL.